

Percorso amministrativo per semplificare e alleggerire la cura delle parrocchie di Cuneo-Fossano

discusso e approvato dal Consiglio presbiterale nell'anno 2023-2024 per il quadriennio 2025-2028

Nell'ambito del **progetto pastorale** «Una Chiesa locale rete di comunità» per il rinnovamento delle parrocchie della Diocesi di Cuneo-Fossano, in attuazione di quanto stabilito dal Sinodo diocesano 2021-2022, la questione amministrativa richiede di essere affrontata fin da subito, al fine di liberare energie per l'annuncio del Vangelo: altrimenti la gestione dell'esistente rischia di soffocare i propositi di rinnovamento. Gli incontri del Vescovo, con i Vicari, nelle Zone pastorali hanno evidenziato una sostanziale condivisione sulla necessità di **semplificare le parrocchie e alleggerirne la cura**, in linea con quanto già si è fatto negli ultimi vent'anni con la costituzione delle Unità pastorali, al fine di salvaguardare le comunità parrocchiali, anche quelle più piccole: da un lato, riducendo il numero degli enti parrocchiali con opportune incorporazioni; dall'altro, incorporando in altri enti ecclesiastici diocesani, persone giuridiche canoniche pubbliche, del tutto omogenei alle parrocchie, parti divise delle parrocchie estinte non prioritarie per le attività pastorali ma comunque onerose dal punto di vista amministrativo e anche finanziario. Al fine di dare concretezza ad un processo di riforma dell'amministrazione delle parrocchie, in applicazione dell'art. 25 delle Norme sinodali diocesane, è stato pensato un **percorso amministrativo** per semplificare le parrocchie (1-5) e alleggerirne la cura (6-8) che si è concretizzato nel **Decreto generale sulle procedure e sui tempi della riforma delle parrocchie**, in vigore dal 5 giugno 2024, pubblicato in www.diocesicuneofossano.it/nuove-parrocchie. Tale Decreto ha una funzione metodologica per evitare che i provvedimenti adottati nei singoli casi siano tra loro incoerenti e per garantire che il percorso avviato possa compiersi, superando le inevitabili difficoltà, ma anche con la possibilità di valutare e correggere *in itinere* l'attuazione. Nell'ambito delle istruzioni della Santa Sede e della CEI, saranno poi i decreti singolari a determinare la riforma, parrocchia per parrocchia, ai sensi del **can. 515§2** del Codice di diritto canonico per cui «spetta unicamente al Vescovo diocesano erigere, sopprimere o modificare le parrocchie».

I. Semplificare le parrocchie

1. Con decorrenza 1 gennaio 2025, le parrocchie che al 5 giugno 2024 sono già costituite in Unità pastorale e il cui parroco ne fa espressa richiesta, sentiti i Consigli parrocchiali, vengono giuridicamente aggregate in un unico ente parrocchiale, in modo da erigere in questa prima fase alcune nuove parrocchie, la cui esperienza può essere di incoraggiamento e stimolo per gli analoghi cammini delle altre parrocchie.
2. Le parrocchie che al 5 giugno 2024 sono già costituite in Unità pastorale e per le quali non viene richiesta o attuata l'aggregazione dal 1 gennaio 2025 intraprendono un cammino, animato dai parroci con i Consigli parrocchiali, per arrivare a tale richiesta e attuazione con decorrenza 1 gennaio 2026 o 1 gennaio 2027 o 1 gennaio 2028, in modo da erigere ogni anno altre nuove parrocchie, coinvolgendo l'intera diocesi.
3. Le parrocchie che al 5 giugno 2024 non sono ancora state costituite in Unità pastorale vengono pastoralmente unite come nell'elenco allegato al Decreto generale, eventualmente iniziando dalla modalità della Collaborazione pastorale fino ad arrivare alla richiesta e all'attuazione dell'aggregazione giuridica, a seguito di un cammino, animato dai Consigli parrocchiali, possibilmente entro il 1 gennaio 2028.
4. In tal modo, nel quadriennio 2025-2028 le parrocchie della Diocesi di Cuneo-Fossano possono passare da 115 a 36 – in riferimento all'attuale numero di parroci – portando la media degli abitanti per parrocchia da 1.400 a 4.400, con 13.000 abitanti per la parrocchia più grande e 1.200 abitanti per la parrocchia più piccola. Se le nuove Unità o Collaborazioni pastorali di cui al punto 3 si sviluppano come previsto, il numero finale delle parrocchie potrà essere ulteriormente ridotto di altre 6/10 unità.
5. L'aggregazione giuridica di cui sopra avviene per **fusione canonica propria**, e cioè erezione di un nuovo ente parrocchiale con contestuale incorporazione degli attuali enti parrocchiali, con scelta di un patrono, della sede legale, nel centro in cui si trova la chiesa parrocchiale madre, e delle eventuali altre chiese parrocchiali, e cioè quelle chiese con il fonte battesimale in cui si possono celebrare i sacramenti dell'Iniziazione cristiana e le Esequie, in modo da salvaguardarne una per Comune; i confini delle nuove parrocchie devono coincidere con i confini comunali, o rimanere dentro di essi, operando le conseguenti opportune divisioni ed incorporazioni ad altre parrocchie di parti dei territori delle parrocchie estinte.

II. Alleggerire la cura delle parrocchie

6. **Il complesso dei rapporti patrimoniali e giuridici degli enti parrocchiali estinti viene trasferito al rispettivo nuovo ente parrocchiale**, in forza di due decreti singolari, tra loro connessi, uno di erezione e l'altro di incorporazione, ai sensi di quanto sopra al n. 5, salvo quelle parti di patrimonio non prioritarie che vengono divise ed incorporate, in virtù del medesimo decreto di incorporazione, ad altri enti ecclesiastici diocesani, di cui sotto al n. 8, secondo i criteri generali stabiliti dal Collegio dei consultori e dal Consiglio diocesano per gli affari economici, qui elencati al n. 7, e applicati caso per caso, di intesa con i parroci competenti, sentiti i rispettivi Consigli parrocchiali per gli affari economici.
7. Nelle riunioni congiunte del 28 giugno 2024 e del 17 gennaio 2025, il Collegio dei consultori e il Consiglio diocesano per gli affari economici, considerando le attività pastorali con i connessi rapporti patrimoniali e giuridici delle parrocchie, hanno definito i seguenti criteri, anche in riferimento all'art. 16 della Legge 20 maggio 1985, n. 222, che determina quali sono le attività di culto e religione di un ente ecclesiastico: **sono prioritari** per le attività pastorali delle parrocchie le chiese parrocchiali, le chiese regolarmente officiate, i fabbricati per abitazione continuativa del parroco o di collaboratori pastorali, i fabbricati per attività pastorali ordinarie continuative con il patrimonio annesso; **non sono prioritari** per le attività pastorali le chiese non officiate con il patrimonio annesso, i fabbricati pastorali in disuso con il patrimonio annesso, i fabbricati per attività sociali – educative o sociosanitarie o caritative in genere – con il patrimonio annesso.
8. **Le parti degli enti parrocchiali estinti definite non prioritarie**, ai sensi di quanto sopra al n. 7, sempre in forza del medesimo decreto singolare di incorporazione di cui al n. 6, **vengono divise e incorporate ai quattro Santuari diocesani**, rinnovati nello Statuto di cui al can. 1232 del Codice di diritto canonico – con la previsione esplicita, tra le finalità, dell'amministrazione di beni provenienti da parrocchie estinte – e governati da un organo collegiale, di nomina vescovile, rappresentativo anche delle parrocchie da cui provengono gli immobili, fatte salve le prerogative pastorali dei rettori, in modo che tali Santuari siano riconosciuti dalle comunità parrocchiali del territorio come strumenti a servizio della comune attività pastorale: si tratta di una soluzione maturata nel Collegio dei consultori e nel Consiglio diocesano per gli affari economici per rispondere alla richiesta del Consiglio presbiterale di identificare degli enti che fossero diocesani ma anche localizzati, e quindi percepiti dalla parrocchie come propri, **salvaguardando un'integrità sostanziale dei patrimoni parrocchiali**; tale soluzione, inoltre, tiene conto dell'attuale forza economica dei Santuari che può essere messa a servizio delle parrocchie. Tuttavia, determinate parti potrebbero pure essere incorporate alle due Fondazioni diocesane di culto che amministrano il patrimonio diocesano o all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, se ci sono le condizioni, anche civili.

Tecnica giuridica

Si ritiene che tale progetto di incorporazione degli enti parrocchiali con contestuale divisione ed incorporazione di loro parti ad altri enti ecclesiastici diocesani debba essere realizzato **in maniera complessiva e completa** affinché da subito i parroci e le comunità parrocchiali possano essere alleggeriti da adempimenti e responsabilità che oggi sottraggono energie all'azione pastorale. Inoltre, è necessario che tali divisioni ed incorporazioni siano configurabili, anche civilisticamente, all'interno del processo di unione delle vecchie parrocchie e non come autonoma devoluzione di parte del patrimonio di un ente non estinto.

Al fine di ottenere gli effetti voluti, si utilizza la tecnica della fusione canonica propria delle persone giuridiche pubbliche, ai sensi del **can 121**, con conseguente erezione di nuova parrocchia, eventuale e contestuale divisione ed incorporazione, di cui al **can. 122**, di parti del territorio a favore di altre parrocchie – per rispettare i confini comunali – e di parti del patrimonio a favore di altri enti ecclesiastici – per l'alleggerimento di cui sopra – ed effetto finale estintivo per le vecchie parrocchie. Le modifiche che ne conseguono vengono così trasmesse all'autorità secolare competente per il riconoscimento civile, sia della nuova parrocchia eretta che delle vecchie parrocchie estinte, producendo due istanze distinte, tramite la modulistica prevista, con devoluzione del patrimonio a norma del provvedimento ecclesiastico – artt. 3 e 20 della **Legge 20 maggio 1985, n. 222** – senza la necessità della verifica di interesse culturale o di altre formalità che la legge civile prevede per le alienazioni.